



CITTA' di AMANDOLA

Provincia di Fermo

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE CONCERNENTE "" ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8, E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 "".

* * *

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

doc. n. 26/2020

Con mail del 27 novembre u.s. è stata inoltrata a questo organo di revisione, per l'acquisizione del relativo parere, la proposta di deliberazione consiliare n. 34 del 23 novembre 2020, concernente ""Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del d, lgs. n. 267/2000"" unitamente alla documentazione relativa, fra cui la relazione tecnico-finanziaria della Responsabile del Servizio Finanziario, che costituisce un allegato alla proposta di delibera.

Con detto provvedimento l'Ente provvede agli adempimenti stabiliti dall'articolo 193 del TUEL il quale prescrive che, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il consiglio comunale debba provvedere:

- a) alla adozione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio;
- b) al ripiano di eventuali debiti fuori bilancio;
- c) all'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione.

L'atto in esame, dopo aver richiamato le preliminari attività poste in essere dai diversi uffici dell'Ente, dispone le conseguenti variazioni di bilancio, sia per adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità connesse alla attività dell'Ente che per iscrivere in bilancio diversi contributi e trasferimenti statali e regionali, di parte corrente e di parte capitale, nel frattempo assegnati all'Ente, con il contestuale reimpiego dei medesimi; con dette variazioni vengono assicurati gli equilibri di competenza.

Per quanto concerne i debiti fuori bilancio, ne risulta segnalato solamente uno, per il quale è già stata elaborata la corrispondente proposta di deliberazione di riconoscimento (proposta n. 24 del 13 novembre 2020), proposta sulla quale il sottoscritto ha già espresso parere favorevole (doc. n. 25 del 25 novembre 2020) e che risulta iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta consiliare convocata per il 30 novembre p.v., nella quale è prevista anche la trattazione della delibera indicata in oggetto relativa alla salvaguardia degli equilibri.

Mentre per le prime due fattispecie di cui alle lettere a) e b) del citato articolo 193 questo organo di revisione non ha particolari osservazioni da formulare (se non rilevare gli impropri richiami che nel testo degli atti trasmessi vengono fatti alle operazioni di assestamento generale, adempimento che l'articolo 175, comma 8, del TUEL impone di effettuare entro il termine del 30 luglio di ciascun anno), problematiche non secondarie si rilevano invece relativamente alla terza fattispecie, concernente l'adeguamento del fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE) accantonato nel risultato di amministrazione.

Al riguardo si rileva che nella relazione tecnico-finanziaria della Responsabile del Servizio Finanziario l'importo di tale fondo accantonato nel risultato di amministrazione 2019 viene confuso con quello iscritto nel bilancio di previsione 2020, tant'è che l'incremento prudenziale di euro 128.565,70 (che a pag. 11 della relazione viene indicato come correlato ad un "... un eventuale rischio di inesigibilità considerato il volume dei residui attivi ...") viene portato in aumento del FCDE non già del fondo accantonato a rendiconto, come si sarebbe dovuto, ma di quello iscritto nel bilancio di previsione (che viene infatti elevato da euro 35.827,99 ad euro 164.393,69).

Rilevato al riguardo che il FCDE iscritto in bilancio assolve la propria funzione di garanzia degli equilibri con riferimento alla possibilità di minori accertamenti delle entrate iscritte nel bilancio stesso (e non già dei crediti derivanti dagli esercizi precedenti, rappresentati dai residui attivi), e pur ammettendosi la funzione di complessiva e sostanziale garanzia, seppure erroneamente allocata, determinata dal suddetto incremento, tale impropria contabilizzazione comporta una errata rappresentazione della situazione finanziaria dell'ente sia per quanto riguarda l'esercizio 2019 che quello in corso.

Per quanto concerne poi la misura dell'adeguamento del FCDE, si evidenzia che il rendiconto dell'esercizio 2019, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 28 agosto 2020, si è chiuso con un avanzo di amministrazione di euro 3.577.834,83 (lettera "A" del corrispondente prospetto dimostrativo), alla cui determinazione hanno concorso, oltre al fondo di cassa finale ammontante ad euro 2.202.421,27, i residui attivi per complessivi euro 12.030.585,85 ed i residui passivi di euro 5.907.717,96, oltre al fondo pluriennale vincolato di spesa ammontante ad euro 4.747.454,33; la quota libera di detto avanzo di amministrazione è stata quindi determinata, al netto della quota accantonata (euro 713.199,75) e della quota vincolata (euro 2.764.446,60), nella misura di euro 100.188,48 (lettera "E" del prospetto dimostrativo).

Per quanto concerne i suddetti residui attivi, non può non rilevarsi come gli stessi siano in buona parte caratterizzati da una anzianità estremamente elevata e da ritenersi anomala, e ciò anche per effetto delle modalità eccezionali di effettuazione del riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2019, quali risultano specificate nel paragrafo 13 del parere al riguardo reso in data 17 luglio 2020 da questo organo di revisione (modalità che sono state limitate alla presenza di specifiche dichiarazioni dei diversi responsabili di servizio); proprio per tale motivo in detto parere si evidenziava la necessità di dover procedere successivamente, nel corso dell'esercizio, ad un esame più approfondito dei residui in argomento.

La situazione di detti residui risultanti al 31 dicembre 2019 è riepilogata nella seguente tabella:

anzianità dei residui attivi per esercizio di provenienza				
Tipologia dei residui	fino a cinque anni (2019-2015)	da cinque a dieci anni (2014-2010)	ultra decennale (2009-1992)	TOTALI
parte corrente	2.755.660,73	167.231,61	208.987,22	3.131.879,56
parte capitale	8.715.195,46	76.510,54	61.119,25	8.852.825,25
partite di giro	75.626,43	19.165,15		94.791,58
TOTALI	11.546.482,62	262.907,30	270.106,47	12.079.496,39

Fermo restando che l'analisi dettagliata delle singole poste ai fini del loro mantenimento nelle scritture contabili potrà - e dovrà - essere effettuata in sede di elaborazione del rendiconto 2020 (e segnatamente in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, propedeutico a detto rendiconto), non può non rilevarsi in occasione della salvaguardia degli equilibri come molti dei

suddetti residui - quantomeno quelli provenienti dagli esercizi 2009 e precedenti - stante il lungo lasso di tempo ormai trascorso, debbano ragionevolmente essere ritenuti, se non insussistenti, quantomeno prescritti: in ambedue i casi è estremamente improbabile che tali crediti potranno essere incassati dall'ente.

A fronte di crediti da riscuotere (residui attivi) l'ordinamento contabile prescrive l'obbligo di accantonare un fondo crediti di dubbia e difficile esazione (FCDE) il cui importo va rapportato al volume dei crediti da riscuotere ed al grado di realizzabilità degli stessi; in particolare l'articolo 193, comma 2, del TUEL, allo scopo di garantire gli equilibri del bilancio, impone di verificare, in occasione della salvaguardia degli equilibri, la congruità del fondo a tal fine accantonato nel risultato di amministrazione, disponendo espressamente che in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui attivi l'ente è tenuto a disporre l'adeguamento del relativo importo.

Al riguardo si evidenzia che nel risultato di amministrazione calcolato al 31 dicembre 2019 risulta stanziato, tra le quote accantonate, un importo del FCDE pari ad euro 304.741,66, importo a suo tempo determinato sulla base della media delle riscossioni in conto residui registrate negli ultimi cinque anni: al fine di disporre di un congruo stanziamento del FCDE, l'Ente risulta tenuto ad adeguare detto fondo, incrementando lo stesso **almeno** dell'importo corrispondente ai crediti che a parere di questo organo di revisione sono da considerare insussistenti ovvero prescritti, e cioè di **almeno euro 270.106,47**.

Poiché il principio contabile n. 4/2 prevede che l'adeguamento del FCDE avvenga "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione", e cioè aumentando - o riducendo - il fondo stesso (e quindi la quota di avanzo rappresentata dall'avanzo accantonato), l'importo dell'avanzo libero risultante al 31.12.2019, pari ad euro 100.188,48, non risulta sufficiente a garantire l'incremento suddetto; l'incremento della quota accantonata dell'avanzo dovrà pertanto essere limitata all'importo della quota di avanzo libero, mentre la ulteriore quota non coperta dall'avanzo libero, pari ad euro 169.917,99 (euro 270.106,47 - 100.188,48) dovrà essere portata in aumento del FCDE iscritto nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso; in tal caso, tenendo conto dell'importo di euro 128.565,70 che l'ente ha già portato, seppure impropriamente, in aumento dello stanziamento del FCDE iscritto nel bilancio di previsione 2020, il FCDE iscritto nel bilancio dovrà essere incrementato dell'**ulteriore importo di euro 41.352,29** (euro 169.917,99 - 128.565,70).

Rilevato che la proposta di delibera non dispone l'adeguamento del FCDE almeno nei termini sopra detti, la stessa risulta non conforme alla prescrizione recata dall'articolo 193, comma 2, del TUEL e dal principio contabile n. 4/2, e conseguentemente il sottoscritto non può che esprimere un parere contrario alla delibera formulata nei termini risultanti dalla proposta inviata.

Si invita pertanto il consiglio comunale a voler assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio nel rispetto di quanto stabilito dal più volte ricordato articolo 193 del TUEL, non essendo eludibile l'obbligo di assicurare l'equilibrio del bilancio; al riguardo si evidenzia che il comma 4 del medesimo articolo 193 espressamente prevede che *"La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."*

Piobbico - Amandola, 28 novembre 2020.

IL REVISORE DEI CONTI

(dott. Ennio Braccioni)

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005*

